



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Massimo DI STEFANO	Presidente
Paola BASILONE	Consigliere- relatrice
Eleonora LENER	Referendaria

nella Camera di consiglio del 6 luglio 2021

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, di "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO l'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte, modificata dalle deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite nn. 2 del 3 luglio 2003 ed 1 del 17 dicembre 2004 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione n. 3/2021/INPR del 27 gennaio 2021, di approvazione del programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2021;

VISTE le "Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2018" approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR del 29 luglio 2019;

VISTO il referto sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Gubbio per l'esercizio 2018, trasmesso a questa Sezione tramite l'applicativo ConTe in data 30.10.2019 (ed acquisito al protocollo n. 2200 in pari data);

VISTA la nota prot. n. 625 del 17 marzo 2020 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente chiarimenti in merito ad alcune criticità;

VISTA la nota del 22 giugno 2020, acquisita al protocollo n. 1109 in pari data, con la quale l'Ente ha riscontrato le richieste istruttorie;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sul suddetto referto all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITA la relatrice, Consigliere Paola Basilone, nella camera di consiglio del 6 luglio 2021 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 s.m.i., così come modificato successivamente dall'articolo 6, comma 2, DL 1 aprile 2021, n.44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Premesso

l'art. 148 del TUEL, novellato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. n. 174/2012, così come modificato dall'art. 33, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dispone al comma 1 che "le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine,

il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al Presidente del Consiglio comunale o provinciale". Le riferite disposizioni consentono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di valutare la rispondenza del sistema dei controlli interni all'esigenza di assicurare, in particolare, l'equilibrio di bilancio degli Enti locali. Tali finalità del controllo previste dall'art. 148 del TUEL sono state ribadite dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR, secondo la quale "il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali. Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità). Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente." Lo schema di relazione relativo all'anno 2018, approvato con la citata deliberazione n. 22, nel prevedere una sezione

introduttiva volta ad una ricognizione dei principali adempimenti di carattere comune e singole sezioni dedicate a ciascuna tipologia di controllo interno, consente la rilevazione di una serie di dati e informazioni attinenti all'organizzazione dell'Ente, ai sistemi informativi e al sistema dei controlli interni, che restano acquisiti alla Sezione regionale come base conoscitiva delle caratteristiche di ciascun Ente locale esaminato, utile anche per le future rilevazioni.

Considerato

In conformità alle indicate disposizioni normative, il Sindaco del Comune di Gubbio ha trasmesso a questa Sezione, in data 30.10.2019, la relazione sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni dell'Ente nell'esercizio 2018.

In via preliminare si riportano, di seguito, le criticità emerse in sede di esame della relazione del 2017 e i chiarimenti forniti dal Comune di Gubbio al riguardo.

Con deliberazione n. 40/2019/PRSP questa Sezione in merito alla verifica sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni per il 2017, aveva rilevato le seguenti criticità.

(a) Assenza di un sistema di controlli interni sulla qualità dei servizi erogati sia in proprio che attraverso società partecipate.

(b) Omessa indicazione del responsabile del controllo di gestione tra i destinatari dei report sul controllo di regolarità amministrativo e contabile che denota una carenza organizzativa cui porre rimedio anche in sede regolamentare.

(c) Mancato utilizzo degli elementi forniti dal sistema di contabilità economico - finanziaria ai fini del controllo di gestione.

(d) Società a totale partecipazione pubblica, ancorchè frazionata, non incluse nel perimetro degli organismi a controllo pubblico.

(e) Mancata assegnazione a società a controllo pubblico degli obiettivi di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, con conseguente verifica dei livelli di raggiungimento dei medesimi.

(f) Mancanza di un sistema di controlli interni sulla qualità dei servizi erogati sia in proprio che attraverso società partecipate, avviati solo a decorrere dal 2018.

(g) Omessa pubblicazione da parte di enti partecipati che gestiscono servizi pubblici, della Carta dei servizi di cui all'art. 32 del D.L. 33/2013.

In sede di controllo sull'esercizio 2018, il Magistrato, con nota prot. n. 625 del 17 marzo 2020, ha chiesto all'Ente di comunicare le misure correttive adottate in merito alle predette osservazioni. Al riguardo l'Ente ha riferito quanto segue:

(a) *L'ufficio preposto al controllo sulla qualità dei servizi e' stato attivato nel corso del*

2018; i report inerenti gli esiti dell'indagine sulla customer satisfaction dei servizi sono stati ufficializzati nell'anno 2019, ma la procedura di controllo sulla customer satisfaction è ormai consolidata e standardizzata. Dal 2020, emergenza epidemiologica permettendo, è previsto di monitorare tutto il piano dei servizi dell'Ente attraverso vari indicatori.

(b) - Il report di controllo di regolarità amministrativa e contabile, stante l'obiettivo di miglioramento, viene inviato anche a tutti i dirigenti, ai titolari di posizione organizzativa con raccomandazione di estenderlo a tutti i responsabili di procedimento e al personale assegnato. Conseguentemente tale report è ricevuto anche dai referenti del controllo di gestione che risulta segmentato nella parte economico-finanziaria - Servizio Ragioneria e nella parte riguardante la performance - Servizio Organizzazione e Servizi Strategici - Ufficio Programmazione e Controllo.

(c) - L'aspetto economico-finanziario del controllo di gestione si concretizza essenzialmente nella redazione del referto ai sensi degli artt. 198 e 198-bis del Tuel, derivando i dati dalla contabilità finanziaria.

(d) (e) (f) - In riferimento alle attività svolte nell'ambito dell'indirizzo e controllo degli organismi costituiti/partecipati dal Comune di Gubbio, [...] sono stati comunicati alle società partecipate e controllate gli obiettivi annuali e pluriennali, approvati nella nota di aggiornamento DUP 2019-2021 [...]; sono stati sollecitati i soci pubblici e gli organi amministrativi delle società ad avviare percorsi per l'adozione dei provvedimenti di adeguamento ai principi del TUSP [] come da osservazioni della Corte dei Conti sez. regionale di controllo per l'Umbria contenute nella deliberazione 5/2019/VSGO;

(g) è stato raccomandato alle società di adottare e pubblicare la Carta dei servizi per le attività per le quali è previsto l'obbligo."

--

Con la medesima nota n. 625 del 17 marzo 2020 il Magistrato ha poi chiesto alcuni chiarimenti in merito a criticità emerse dall'esame della relazione per il 2018. In particolare la Sezione ha ritenuto meritevoli di approfondimento gli aspetti di seguito riportati, con le relative considerazioni dell'Ente in risposta:

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Gli esiti del controllo di gestione effettuato nel 2017, non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'Ente da sottoporre al controllo successivo nel 2018. La Sezione ha dunque ritenuto necessario comprendere quale sia stato il contributo fornito da tale referto sia per implementare l'efficacia del sistema dei controlli che per l'attività gestionale del Comune.

Sul punto l'Ente ha riferito:

"Il controllo di gestione, [...] articolato in una parte economico-finanziaria, svolta dal Servizio Ragioneria, si concretizza in un report annuale a consuntivo, sottoposto alla Giunta comunale per la presa d'atto e trasmesso ai dirigenti di settore, e una parte legata alla performance organizzativa, svolta dal Servizio organizzazione e Servizi strategici, che prevede monitoraggi infrannuali e una relazione finale. Tali report assumono una valenza determinante nell'attività di monitoraggio dell'azione amministrativa."

Si constata che il Comune riferisce sui caratteri, in generale, del controllo di gestione, senza tuttavia rispondere puntualmente in merito alla mancata individuazione delle attività da controllare utilizzando i report dell'anno precedente.

Controllo di gestione

La Sezione ha chiesto all'Ente di descrivere i metodi e le procedure utilizzate dal controllo di gestione che - non avvalendosi di un sistema di contabilità economico-patrimoniale tenuta con il metodo della partita doppia (Cfr. 3.2) - deve comunque essere in grado di verificare *"l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati"* (art. 147, comma 2, let. a del TUEL).

La considerazione della Sezione si basava anche sul fatto che il Comune ha dichiarato di non disporre delle informazioni per poter rispondere alla domanda 3.3 dello schema di relazione sul 2018, con cui si chiedeva se i regolamenti o le delibere dell'Ente prevedano espressamente che le articolazioni organizzative decentrate, inserite nei diversi settori operativi, si attengano alle direttive della struttura centrale per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento delle elaborazioni.

Con la propria risposta, in merito al mancato utilizzo, nel controllo di gestione, della contabilità economico-patrimoniale, l'Ente ha evidenziato che *"l'analisi economico-finanziaria della gestione viene effettuata a livello generale, considerando le principali grandezze del bilancio, e a livello di singoli centri di costo/servizi, individuati di volta in volta dalla Giunta comunale, derivando principalmente i valori economici dalle grandezze finanziarie. Le risultanze sono riportate nel referto redatto ai sensi degli artt. 198 e 198-bis del TUEL e nella relazione sulla gestione di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2011. In attuazione delle previsioni contenute nel D.Lgs. 118/2011, dall'esercizio 2016, l'ente ha affiancato alla contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale con l'adozione del piano dei conti integrato, ossia ogni operazione in*

contabilità finanziaria genera automaticamente le scritture patrimoniali. Ovviamente, mancando una struttura appositamente dedicata al controllo di gestione, i risultati della contabilità economico – patrimoniale vengono elaborati [solo] a consuntivo," e dunque non concorrono alla valutazione ai fini del controllo di gestione nel corso dell'esercizio.

Quanto alla mancata risposta sul punto 3.3 della relazione del Sindaco sul 2018, il Comune ha precisato di non avere "articolazioni organizzative decentrate", ma che il controllo di gestione, per la parte economico-finanziaria, svolto dal Servizio di ragioneria, si concretizza in un report annuale a consuntivo sottoposto alla Giunta comunale per la presa d'atto e trasmesso ai dirigenti di settore. Quanto al controllo di gestione sulla performance organizzativa, è svolta dal Servizio organizzazione e Servizi strategici, mediante monitoraggi infrannuali e una relazione finale.

Il Comune ha poi sottolineato che "tali report assumono una valenza determinante nell'attività di monitoraggio dell'azione amministrativa."

Controllo sugli equilibri finanziari

La Sezione ha evidenziato come, da quanto riferito dallo stesso Sindaco nella sua relazione, la verifica da parte dell'Organo di indirizzo politico sullo stato di attuazione dei programmi non ha tenuto conto né dell'impatto socio-economico né del rispetto degli standard di qualità dei servizi.

Al riguardo il Comune ha riferito che "dal 2020, emergenza epidemiologica permettendo, è previsto di monitorare tutto il piano dei servizi dell'Ente definendo ulteriori indicatori di impatto socio-economico e standard di qualità dei servizi.

Per quanto riguarda il contesto socio-economico di riferimento dell'azione amministrativa, nelle programmazioni definite con i DUP, e relative note di aggiornamento, approvate dal Consiglio comunale a partire dal triennio 2016-2018 [...], l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica [...]."

Controllo sugli organismi partecipati

In relazione al controllo sugli organismi partecipati, la Sezione ha rilevato quanto segue.

(a) il Comune non ha approvato i budget delle società partecipate *in house* né quelli degli organismi strumentali.

(b) non sono stati previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali.

(c) alcuni organismi partecipati non hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del d.l. n. 33/2013.

(d) con la propria relazione il Sindaco ha dichiarato di non disporre delle informazioni necessarie per riferire quali siano stati gli indicatori elaborati ed applicati nell'anno.

Su tali aspetti di criticità relativi alle Società partecipate il Comune ha fornito i seguenti elementi.

(a) Per quanto riguarda i budget delle società in house o controllate, per *"Gubbio Cultura e Multiservizi srl (società in house con partecipazione 100%) la revoca dello stato di liquidazione, con il ripristino dell'attività sociale ordinaria, è stata subordinata alla presentazione da parte del liquidatore di un Piano strategico aziendale"*, valutato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 108 del 5 ottobre 2017 nel senso della sua concreta attuabilità sia in relazione alle azioni di risanamento previste sia riguardo ai risultati economici finanziari positivi indicati.

Umbria Digitale scarl (società in house con partecipazione 0,00038% su cui l'ente esercita il controllo analogo congiunto) ha approvato il budget 2018.

Il Centro Servizi Santo Spirito spa (società controllata con partecipazione 76,98%) è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2018.

(b) Il Regolamento per il controllo analogo della società Gubbio Cultura e Multiservizi srl in liquidazione prevede per il Comune il diritto di indirizzo delle attività organizzative, amministrative e gestionali della Società e di concorrere alla definizione della programmazione delle stesse. L'Ente riferisce poi quanto più specificamente previsto dal predetto Regolamento per il controllo analogo, precisando contenuti e tempistica dei report di analisi economico finanziari e sulla qualità dei servizi.

(c) Relativamente alla pubblicazione della Carta dei servizi, prevista dall'art. 32 del d.l. n. 33/2013, da parte degli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi, Gubbio Cultura e Multiservizi srl ha adottato e pubblicato la carta dei servizi della farmacia comunale. La società è stata sollecitata dal Comune a procedere alla pubblicazione anche per gli altri servizi pubblici locali in gestione sulla base delle carte di servizi allegati agli specifici contratti di affidamento.

La Società per il potenziamento e la gestione dell'aeroporto regionale umbro di S. Egidio (S.A.S.E.) spa, la SO.GE.PU spa e Umbra Acque spa hanno adottato e pubblicato la

carta dei servizi.

Secondo il Comune, inoltre, la Società Funivia Colle Eletto srl, il cui servizio ha finalità turistiche, non è tenuta a tale obbligo in quanto privata e con la sola partecipazione pubblica del Comune di Gubbio al 7,31%.

AURI - Autorità Umbra Rifiuti e Idrico ed il Consorzio CEV non sono soggette alla pubblicazione della carta dei servizi, poiché non gestiscono direttamente un servizio pubblico locale.

Per Ponti Engineering srl, ceduta nel 2018, l'attività svolta non era qualificabile come servizio pubblico locale.

La Sienergia spa è in liquidazione.

La Società Centro Servizi Santo Spirito spa è cessata nel 2018.

Il Consorzio Acquedotti Perugia (CONAP) srl non gestisce servizi rivolti all'utenza.

La Società Umbria Digitale Soc. a r.l. non ha adottato una carta dei servizi ed indica nel proprio sito che non è tenuta a tale adempimento.

(d) Il Comune di Gubbio nel 2018 non presentava nella propria struttura organizzativa un'unità specificatamente dedicata al controllo sugli organismi partecipati e non ha predisposto un piano strutturato di indicatori.

Tuttavia, relativamente alle società controllate direttamente o per le quali esistono accordi formalizzati per il controllo congiunto, il Comune ha fatto presente che l'Assemblea dei soci della Gubbio Cultura e Multiservizi srl (partecipata al 100%), in coerenza con le indicazioni del Consiglio comunale, ha disposto la revoca dello stato di liquidazione della società, sulla base del Piano strategico aziendale redatto dal liquidatore in riferimento a precise linee guida (delib. GC n. 73/2017, CC n. 61/2017, CC n. 90/2017). Nel piano, partendo dall'analisi degli esercizi chiusi, sono stati indicati una serie di interventi da porre in essere e elaborati dei budget per le diverse aree di attività, al fine di verificare la sostenibilità futura della gestione in chiave economico-finanziaria.

Il Centro Servizi S. Spirito spa (76,98%) nel 2018 è stata cancellata dal registro delle imprese.

Per Umbria Digitale soc. a r.l. (0,00038%) la società nel budget e nelle relazioni elabora una serie di indici economici e finanziari, che possono essere ricondotti agli indicatori di economicità, di redditività e di deficitarietà strutturale.

Controllo sulla qualità dei servizi

L'istruttoria della Sezione è stata finalizzata a:

(a) conoscere per quali servizi l'Ente non abbia effettuato analisi sulla qualità

effettiva fornita e sulla soddisfazione degli utenti;

(b) chiarimenti sulle motivazioni per le quali le rilevazioni sulla qualità dei servizi non si estendono agli organismi partecipati.

(c) motivi della mancata elaborazione ed applicazione degli indicatori di trasparenza dei costi di erogazione e di conformazione agli standard di qualità.

L'Ente sul punto ha riferito che:

(a) nel 2018 interessati dall'indagine di customer satisfaction sono stati l'Urp, la biblioteca Sperelliana, la ludoteca, il Servizio "informagiovani" e gli asili nido.

(b) Dal 2020 si prevede di attuare l'indagine di customer satisfaction su alcuni servizi gestiti dalla società partecipata Gubbio Cultura Multiservizi srl.

(c) Dal 2020, emergenza epidemiologica permettendo, è previsto di monitorare tutto il piano dei servizi dell'Ente definendo ulteriori indicatori."

Il Magistrato istruttore, esaurita l'attività di competenza, ha deferito all'esame collegiale le risultanze complessive della menzionata relazione e, a tal fine, ha chiesto al Presidente della Sezione di convocare il Collegio per un'apposita adunanza, fissata per la data odierna.

Ritenuto

che la relazione annuale del Sindaco del Comune di Gubbio, redatta ai sensi dell'art. 148 TUEL, ha fornito, nelle diverse sezioni dello "schema-tipo" predisposto dalla Sezione delle Autonomie, numerosi elementi utili ai fini della verifica di regolarità della gestione amministrativa e contabile e di adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni dell'Ente;

che a seguito dell'istruttoria sul funzionamento del sistema di controlli interni del Comune di Gubbio per l'anno 2018, la Sezione ritiene di dover rappresentare quanto segue.

1) Si deve rilevare la parziale inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie in relazione al controllo interno di gestione. Al riguardo il Comune, in sede istruttoria, ha evidenziato che gli esiti di tale controllo, sia per gli aspetti economico-finanziari che per quelli legati alla performance organizzativa *"assumono una valenza determinante nell'attività di monitoraggio dell'azione amministrativa"*, senza tuttavia circostanziare la propria risposta con elementi di fatto. Tale affermazione di carattere generale, inoltre, è in diretto contrasto con quanto risulta dalla relazione al punto 2.4, secondo cui i report del controllo ex art. 147 del TUEL *"effettuato nell'anno precedente non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'Ente da sottoporre al controllo successivo"*. A maggior ragione, si deve rilevare l'incapacità del controllo di

gestione di condizionare l'attività dell'Amministrazione nel corso dell'esercizio con la riprogrammazione degli obiettivi fissati, diversamente da quanto previsto dal comma 2, let. a) del citato art. 147, secondo cui il controllo di gestione è diretto a verificare *"l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati"*.

2) Dalla relazione (punto 4.7) risulta che l'Organo di Indirizzo politico ha verificato lo stato di attuazione dei programmi senza tenere conto né dell'impatto socio-economico né del rispetto degli standard di qualità dei servizi. Con la risposta all'istruttoria il Comune ha fatto presente che, *"per quanto riguarda il contesto socio-economico [...], l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente [...]"*, senza tuttavia nulla riferire in merito alla loro eventuale correlazione con il grado di attuazione dei programmi.

Si deve pertanto osservare la mancata rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, con riferimento alla qualità dei servizi erogati, al grado di soddisfazione della domanda espressa e agli aspetti socio-economici, diversamente da quanto disposto dall'articolo 147 ter del TUEL.

In proposito si prende atto dell'intenzione di monitorare, dal 2020, *"tutto il piano dei servizi dell'Ente definendo ulteriori indicatori di impatto socio-economico e standard di qualità dei servizi"*, che tuttavia dovranno anche avere la finalità di verificare lo stato di attuazione dei programmi e la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, come previsto dalla legge.

3) In merito ai controlli sulle società, si deve rilevare che la Gubbio Cultura e Multiservizi srl, partecipata al 100 per cento, nonostante il sollecito da parte del Comune, non ha pubblicato la Carta dei servizi – tranne che per la farmacia - prevista dall'art. 32 del d.l. n. 33/2013.

L'Ente ha anche comunicato l'intenzione *"di attuare l'indagine di customer satisfaction su alcuni servizi gestiti dalla società partecipata Gubbio Cultura Multiservizi srl"*, ai sensi dell'art. 147 quater, comma 2, del TUEL, che - si osserva - non stabilisce alcun limite alla rilevazione della qualità dei servizi erogati dalle società.

In merito alla stessa società, si prende atto del fatto che, a seguito delle indicazioni del Consiglio comunale, è stato revocato lo stato di liquidazione della società, *"interrompendo la procedura di scioglimento e ripristinando l'attività sociale ordinaria"* e pianificando *"una serie di interventi da porre in essere [con l'elaborazione] dei budget per le diverse aree di attività, al fine di verificare la sostenibilità futura della gestione in chiave economico-finanziaria"*. Il Comune dovrà tuttavia provvedere anche a

ripristinare gli strumenti per il corretto esercizio del controllo previsto dall'art. 147 quater del TUEL, a cominciare dall'elaborazione e applicazione degli indicatori (punto 9 della richiesta istruttoria).

L'insieme dei rilievi esposti non implica nel suo complesso un giudizio di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 148, comma 4, del TUEL.

P.Q.M.

La Corte dei conti – sezione regionale di controllo per l'Umbria

ACCERTA

La sussistenza dei profili di criticità illustrate in parte motiva

RICHIEDE

Al Comune di adottare I provvedimenti idonei a rimuovere le criticità riscontrate e , in particolare:

- la parziale inadeguatezza, nei termini indicati, degli strumenti e delle metodologie in relazione al controllo interno di gestione;
- la mancata rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi erogati;
- la mancata pubblicazione della Carta dei servizi di Gubbio Cultura e Multiservizi s.r.l., tranne che per la farmacia.

Infine, per quanto riguarda l'esercizio in corso, si richiama l'attenzione sulle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR contenente le linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-

Dispone

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Gubbio;

che, a cura dell'Ente, copia della presente deliberazione, sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2021.

Il Magistrato estensore

Paola Basilone

Il Presidente

Massimo Di Stefano

Depositata il

Il Preposto della Sezione

Dott.ssa Antonella Castellani

